



REGOLAMENTO VIAGGI ED USCITE D'ISTRUZIONE

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art.10 del T.U. 16/4/94, n.297

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n.275;

VISTO il D.I. 1/2/2001, n.44

VISTO il Regolamento d'istituto

RITENUTA la necessità di emanare norme dirette a disciplinare le modalità di organizzazione e svolgimento dei viaggi d'istruzione dell'istituzione scolastica;

EMANA

Il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del regolamento generale d'istituto.

ART. 1

Finalità

1. La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole estere parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. I viaggi d'istruzione infatti, devono contribuire a migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti, in una dimensione di vita diversa dalla normale routine scolastica.
2. Le attività sportive costituiscono parte integrante dell'attività didattica e verranno effettuate con la collaborazione di tutti i docenti.
3. L'uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche.

ART. 2

Tipologia dei viaggi

1. Inteso che la durata massima dei viaggi d'istruzione non può superare i 6 giorni (5 giorni di scuola e la domenica), le tipologie sono così articolate:
 - a) I "viaggi d'istruzione" sono le attività che prevedono almeno un pernottamento fuori sede;
 - b) Le "visite guidate" sono invece le uscite didattiche che coprono al massimo l'arco di una giornata;
 - c) Le "uscite brevi" sono uscite didattiche che durano meno di una giornata.

ART. 3

Programmazione

1. All'inizio di ogni anno scolastico il Collegio dei Docenti ed il Consiglio d'Istituto esprimono pareri e criteri, in base alle loro specifiche competenze, per l'effettuazione di viaggi ed uscite di istruzione. In particolare il Collegio dei docenti determina le linee guida delle visite affinché siano in sintonia con il POF e con il presente regolamento ed il Consiglio di Istituto delibera il piano generale delle visite tenendo presente il lavoro istruttorio fornito dagli altri OO.CC.
2. Ciascun Consiglio di Classe nella programmazione di inizio anno provvede a individuare le mete delle visite e viaggi di istruzione, esplicitando le finalità didattico-culturali e il programma di massima, in relazione all'indirizzo di studio, e alla valutazione di una eventuale meta alternativa posta in subordine, previo giustificato e argomentato motivo.
3. Il Consiglio di Classe, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina, verificandone la

coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l'effettiva possibilità di svolgimento e nell'ipotesi di valutazione positiva, indica gli accompagnatori, compreso gli eventuali sostituti.

4. Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente.
5. Il Dirigente Scolastico individua ogni anno scolastico una commissione che ha il compito di elaborare il Piano complessivo delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola. E' compito della Commissione Viaggi visionare le proposte, richiedere itinerari e preventivi alle Agenzie di viaggi che verranno successivamente selezionati.
6. Il docente referente, dopo l'approvazione del Consiglio di Classe, presenta alla Commissione gli appositi moduli correttamente compilati e sottoscritti (i moduli dovranno essere richiesti alla Commissione) con un congruo anticipo rispetto alla data dell'uscita o del viaggio
7. Le attività approvate e programmate dai Consigli di Classe e dal Collegio dei Docenti rientrano nel Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola.
8. Le proposte devono essere approvate dai Consigli con un congruo anticipo rispetto alla data dell'uscita o del viaggio, salvo casi eccezionali, per dare modo al Collegio dei Docenti di approvare l'iniziativa e farla rientrare nel Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola.
9. Qualora, eccezionalmente, si offrisse l'opportunità di una visita guidata (senza pernottamento) in occasione di mostre o di altre manifestazioni culturali con scadenza non prevedibile, si impone comunque di presentare tutta la documentazione necessaria non oltre il 10° giorno precedente la partenza prevista.

ART 4

Condizioni per la realizzazione

1. Si auspica la totale partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi di istruzione o dalle visite guidate per ragioni di carattere economico.
2. Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l'autorizzazione è pari a 2/3 degli alunni frequentanti la classe.
3. Il Consiglio di Istituto può provvedere su richiesta scritta e motivata ad un contributo.
4. Gli allievi che non partecipano al viaggio d'istruzione sono tenuti, nello stesso periodo, all'obbligo della frequenza scolastica; per essi, raccolti anche in gruppi pluriclasse, verranno organizzate attività complementari.
5. Non sono consentiti viaggi auto gestiti dalla classe e/o dal singolo docente.

ART. 5

Durata e periodo di effettuazione

1. Il Collegio Docenti propone la durata ed i criteri generali per la scelta della meta per le classi del biennio, del monoennio e del biennio post-qualifica.
2. In corso d'anno è ammesso complessivamente un budget di giorni 6 per uscite didattiche visite e viaggi. Le classi che hanno programmato più uscite di una giornata potranno utilizzare i resti per i viaggi di più giorni.
3. Non rientrano nel computo le uscite strettamente attinenti alla terza area nei corsi post- diploma
4. L'effettuazione dei viaggi d'istruzione deve avvenire nel periodo di tempo fissato dal Collegio dei Docenti mentre visite e uscite brevi possono avvenire in tutto l'arco dell'anno scolastico.
5. Comunque nessun tipo di viaggio o visita guidata è possibile nell'ultimo mese delle lezioni e non devono coincidere con particolari attività istituzionali quali: scrutini, esami, elezioni scolastiche ecc.
6. Al di fuori di questi eventuali periodi il Consiglio d'Istituto potrà autorizzare solo viaggi che si riferiscano ad eventi irripetibili(es. mostre) ed oggettivamente importanti.

ART. 6

Accompagnatori

1. Gli accompagnatori sono scelti all'interno del Consiglio interessato.
2. Se l'iniziativa interessa un'unica classe sono necessari 2 accompagnatori, se più classi, 1 ogni 15

alunni, in caso di particolari esigenze più di 1 accompagnatore ogni 15 alunni ; un accompagnatore ogni due alunni in situazione di handicap secondo le occorrenze. Nel designare gli accompagnatori i Consigli di classe provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore in più per ogni classe per subentro in caso di imprevisto.

3. Se l'insegnante accompagnatore presta servizio in altri plessi è tenuto a concordare con la Dirigenza gli eventuali impegni.
4. Il numero degli alunni per docente accompagnatore non può superare 15.
5. I docenti accompagnatori al rientro devono compilare il modello per l'indennità di missione, consegnarlo in segreteria (allegare le eventuali ricevute nominative dei pasti consumati per i quali si ha diritto a rimborso) e relazionare, con una sintetica memoria scritta, al Consiglio di Classe.
6. L'incarico di accompagnatore costituisce prestazione di servizio per la quale spetta l'indennità di missione secondo la normativa vigente.
7. Gli accompagnatori sono in ogni caso soggetti all'obbligo della vigilanza degli studenti anche, ove se ne presenti la necessità, nei riguardi degli studenti non esplicitamente affidati a loro una partecipanti allo stesso viaggio.
8. Si segnala l'importanza di una tempestiva comunicazione, prima della partenza, su eventuali allievi che, per varie cause, non dovessero partecipare al viaggio.
9. I docenti accompagnatori si impegnano, al termine del viaggio d'istruzione, a presentare tempestivamente al Dirigente Scolastico una relazione finale sull'andamento del viaggio in cui si evidenzino: validità culturale dell'iniziativa; comportamento degli allievi; eventuali difficoltà logistiche; giudizio sui servizi resi dall'agenzia di viaggi e/o dalla ditta di trasporto.
10. I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di infortunio e l'elenco dei numeri telefonici della scuola compreso il numero del fax.

ART. 7

Aspetti amministrativi

1. All'atto dell'adesione (con modulo di autorizzazione firmato dai genitori anche per gli alunni maggiorenni) i partecipanti devono versare sul c/c della scuola un acconto fissato dall'apposita Commissione.
2. Gli alunni dovranno saldare la quota prevista entro e non oltre il 10° giorno prima della partenza.
3. Le quote versate all'atto dell'adesione non saranno in alcun caso rimborsate, e le eventuali penali da parte delle agenzie per la non partecipazione saranno a totale carico degli inadempienti.
4. A norma di Legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno essere versate sul c/c bancario della scuola dalle singole famiglie o dal docente referente o da un genitore incaricato.

ART. 8

Eventuali contestazioni

1. Al ritorno dal viaggio d'istruzione, i docenti accompagnatori sono tenuti a presentare al Dirigente Scolastico una relazione (come descritto nell'art. 6 di detto regolamento), segnalando ove necessario tutti gli inconvenienti occorsi.
2. I danni che malauguratamente venissero arrecati ai mezzi di trasporto o alle attrezzature dei luoghi di sosta o di pernottamento, per cause di comportamento scorretto, dovranno essere risarciti dai singoli o dalle classi responsabili.
3. Le visite e i viaggi d'istruzione sono da considerarsi attività scolastica a tutti gli effetti. Ad essi pertanto si estende l'attuale normativa in materia disciplinare con le relative sanzioni previste.

ART. 8

Norme finali

1. Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio dell'Istituzione Scolastica.

Approvato il 04.04.2008